

TI_GERICHTE 17.2001.53 vom 27. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.53_d20010627

FR: TI_GERICHTE 17.2001.53 du 27 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2001.53 del 27 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

CP prevedendo che “se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione”. Nondimeno, l'indulgenza dell'art. 322 quater CP è solo apparente, dato che tale norma non distingue più tra corruzione passiva “semplice” (art. 315 cpv. 1 vCP) e “aggravata” (art. 315 cpv. 2 vCP). All'atto pratico, quindi, la pena più mite della detenzione (senza la durata minima di un mese) corrisponde a quella del vecchio reato di corruzione passiva semplice. Per di più, il campo d'applicazione del nuovo art. 322 quater CP è assai più esteso rispetto a quello del vecchio art. 315 CP (in particolare: FF 1999 pag. 4751, n. 212.2 a 212.4). Quanto all'art. 322 octies CP, il caso in esame non è sicuramente “tanto lieve da rendere inappropriata l'inflizione di una pena”. Alla fattispecie conviene quindi applicare i vecchi art. 315 e 316 CP. A ragione la Corte di assise si è dipartita – implicitamente – da tali norme.

E. 2

In ordine il ricorrente scorge anzitutto un vizio essenziale di procedura (art. 288 lett. b CPP) nel fatto che il Procuratore pubblico straordinario gli ha imputato una complicità in corruzione passiva aggravata (atto d'accusa, n. 1), senza pretendere però ch'egli abbia concorso a un'effettiva violazione dei doveri d'ufficio, come si è visto rimproverare invece _____ (onde, per quest'ultimo, l'aggravante dell'art. 315 cpv. 2 vCP). Egli sottolinea che, quanto alla descrizione dei suoi stessi comportamenti (la telefonata a _____ del 14 maggio 1999, le informazioni a _____ sulla procedura di confisca, le istruzioni – sempre a _____ – per il prelievo del denaro, le insistenze perché fosse onorata la parola data: sopra, lett. B), essi potrebbero anche configurare una mera complicità in accettazione di doni (art. 316 vCP). Né il generico richiamo nell'atto di accusa alla circostanza di “avere aiutato _____ a commettere la corruzione passiva aggravata descritta sub 3” è sufficiente a connotare complicità in tale reato, proprio per il fatto che il Procuratore pubblico straordinario non ha specificato a quali disattenzioni dei doveri d'ufficio egli avrebbe fattivamente collaborato. Del tutto impreciso, l'atto di accusa andava quindi ritornato al Procuratore per essere emendato (art. 202 CPP). Tutt'al più la Corte di assise avrebbe potuto procedere nei suoi confronti per complicità in accettazione di doni. Procedendo per complicità in corruzione passiva aggravata, essa ha violato invece il diritto a un'adeguata difesa (memoriale, punti 7 a 17). a) La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto d'accusa assume una doppia funzione: da un lato esso circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce il diritto alla difesa,

sicché ogni imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 seg. e pag. 164 n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela l'identità fra atto d'accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 IV 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto d'essere sentito: DTF 116 Ia 455 consid. cc). Ciò non significa che l'identità fra atto d'accusa e oggetto del giudizio debba essere spinta all'eccesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a/ bb). Il principio accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto d'accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF del 20 febbraio 1998 in re P., consid. 2a, DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/ Schweri, op. cit., pag. 192 n.

E. 7

Se una sentenza, cassata in favore di un accusato per errata applicazione della legge, interessa altri accusati che non hanno presentato ricorso, la decisione deve estendersi anche a questi (art. 297 CPP). In concreto _____ è stato dichiarato autore colpevole di corruzione passiva aggravata anche per avere informato costantemente _____ – tramite _____ – circa l'evolversi della procedura di confisca (ancorché sia stato prosciolto dall'accusa di avere violato il segreto d'ufficio per tale fatto: sentenza, consid. 11, pag. 139 verso il basso) e per avere raccomandato il prelievo immediato degli averi dissequestrati presso la _____ Bank di _____ (atto d'accusa, capo d'imputazione n. 3 lett. b secondo capoverso, dispositivo n. 1.2.3 lett. c della sentenza impugnata). Nella misura in cui le informazioni sono posteriori al 14 giugno 1999 (conclusione del reato), esse non sono più in relazione con l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Ciò vale anche per la raccomandazione di prelevare subito gli averi – lecitamente – dissequestrati presso la _____ (sentenza, pag. 117 in alto). Da tali imputazioni _____ va prosciolto alla stessa stregua del ricorrente.

E. 8

In relazione alla pena inflittagli, il ricorrente censura la anzitutto la durata dell'espulsione, chiedendo che sia ridotta da cinque a tre anni. La domanda è priva tuttavia di qualsiasi motivazione. Neppure al dibattimento il ricorrente ha spiegato perché la durata di cinque anni, che già si pone nella bassa fascia edittale (art. 55 cpv. 1 CP: da 3 a 15 anni), andrebbe ulteriormente ridimensionata. Su questo punto il gravame va dichiarato pertanto irricevibile. In secondo luogo il ricorrente critica la mancata sospensione condizionale dell'espulsione. Si duole che la Corte di assise abbia accertato una mancanza di legami con la Svizzera dimenticando ch'egli vi ha soggiornato dall'inizio del 1994 fino alla metà del 1998 “in modo quasi ininterrotto”, che ha dato prova di sapersi integrare, che i suoi medici curanti risiedono in Svizzera, che la sua ultima figlia è nata in Svizzera e che la sua attuale convivente abita da anni in Svizzera. Con ciò la Corte avrebbe trascurato fatti determinanti (ricorso, punti 61 a 66). a) L'art. 55 cpv. 1 CP dispone che il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione può essere pronunciata a vita. L'espulsione è, prima che una pena, una misura di sicurezza a tutela del pubblico. La sua irrogazione soggiace nondimeno ai criteri dell'art. 63 CP (DTF 123 IV 108 consid. 1 con

rinvii) e il giudizio sulla relativa sospensione condizionale è retto dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP: per accordare o negare quest'ultimo beneficio è determinante dunque il pronostico circa la futura condotta dell'imputato in Svizzera (DTF 119 IV 197 consid. 3). Nella fattispecie la Corte ha rifiutato la sospensione condizionale, "ritenuto che l'assenza di qualsivoglia legame degno di protezione con il nostro paese – la presenza qui del figlio maggiorenne non è certamente tale – rende insostenibile la tesi secondo cui la non effettività della misura sia suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere nuove infrazioni". "Neppure ciò è stato preteso dalla difesa" – ha continuato la Corte – "che si è limitata a chiedere la non pronuncia dell'espulsione, visto il grave stato di salute di _____" (sentenza, pag. 158 quarto capoverso). b) La motivazione addotta dalla Corte di assise non può giustificare il diniego della sospensione condizionale, tanto meno ove si consideri che, per quanto attiene alla pena detentiva, la Corte ha formulato un pronostico favorevole (sentenza, consid. 18.4). Ora, sospendere l'esecuzione di una pena principale e non quella di una pena accessoria significa anettere a quest'ultima importanza determinante, ritenendo che solo l'espulsione effettiva tratterà il condannato dal recidivare (DTF 104 IV 225 consid. 1b, ripreso in DTF 114 IV 97). È il caso del soggetto che, qualora rimanesse in Svizzera, non resisterebbe con ogni verosimiglianza alla tentazione di delinquere nuovamente per le particolari occasioni che il territorio nazionale gli offre. La Corte di assise non pretende però che tale sia il caso di _____. Per di più, la mancanza di legami degni di protezione con la Svizzera è un criterio che presiede alla pronuncia dell'espulsione in sé più che alla prognosi circa una possibile sospensione condizionale (cfr. Trechsel, op. cit., n. 3a ad art. 55 CP), che deve fondarsi su un giudizio d'insieme (DTF 115 IV 84 consid. 3c; Trechsel, op. cit., n. 13 ad art. 41 CP con richiami). A quest'ultimo fine occorre considerare – più che i legami del condannato con la Svizzera – la vita anteriore e il carattere di lui (esplicitamente menzionati dall'art. 41 cpv. 1 n. 1 CP), i precedenti penali, il comportamento tenuto dopo la commissione del reato, quello durante l'istruttoria, quello sul posto di lavoro (di primaria importanza: DTF 117 IV 3), l'effetto dovuto alla possibile revoca di sospensioni condizionali relative a condanne precedenti, l'eventuale rifusione del danno e così via. c) In concreto la Corte di assise ha accertato che il casellario giudiziale italiano "fa stato di una vita di _____ abbastanza movimentata dal profilo penale": condannato nel 1972 a 20 giorni di reclusione e a una multa di Lit. 3 500 000 per contrabbando di tabacco ed evasione fiscale, egli è stato nuovamente condannato nel 1974 a una multa di Lit. 3 200 000 per contrabbando. Nel 1989 egli si è visto infliggere 4 anni di reclusione (di cui 2 poi condonati) e Lit. 10 000 000 di multa (in seguito condonati) per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Sempre nel 1989 gli sono stati irrogati altri 5 anni di reclusione e Lit. 40 000 000 di multa, come pure l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e 3 anni di libertà vigilata per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando e per contrabbando di tabacco. Uscito dal carcere il 31 gennaio 1989, _____ deve ancora scontare in Italia 11 mesi di reclusione e corrispondere Lit. 30 000 000 di multa (sentenza, pag. 22 seg.). In Svizzera dall'inizio del 1994 come consulente commerciale della _____, società di cui detiene l'intero pacchetto azionario, egli ha lavorato nella compravendita di tabacchi lavorati, consegnati e venduti nei punti franchi di Rotterdam e Anversa (sentenza, pag. 23). La Corte non è stata in grado di accertare se la sua attività implicasse contrabbando estero (loc. cit., in alto). Sta di fatto che, vistosi rifiutare il rinnovo del permesso di dimora nel Ticino, nel giugno del 1998 egli si è trasferito a Montecarlo (sentenza, pag. 26). d) I trascorsi appena riassunti appaiono inquietanti, ma non si può ignorare che risalgono a oltre dieci anni addietro. Dal suo arrivo nel Ticino il ricorrente non

consta avere più commesso il benché minimo illecito (accusato di soggiorno illegale nel 1995, è stato assolto nel 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano: sentenza, pag. 25 in basso). La sua attività professionale, foss'anche di contrabbando estero, non risulta di stampo mafioso né avere violato la legge svizzera, tant'è che la stessa Corte di assise ha definito il ricorrente come una persona socialmente integrata nel Ticino (sentenza, pag. 148 a metà). Durante l'istruttoria, poi, egli ha prestato una buona collaborazione (sentenza, consid. 18.3, pag. 157 in alto). D'altro lato non sarebbe giusto disconoscere che, per quanto riguarda il caso odierno, egli ha delinquito in circostanze molto particolari, senza un tornaconto diretto, per amicizia verso il magistrato e la di lui compagna, la quale si trovava in condizioni finanziarie disperate. Tutto ponderato, sotto il profilo dell'art. 41 cpv. 1 n. 1 CP si poteva dunque presumere che il rischio di espulsione effettiva avrebbe fatto desistere il condannato dal recidivare. Che, poi, _____ dovesse essere consegnato all'Italia in via d'extradizione o fosse per l'Ufficio federale di polizia uno straniero indesiderabile – al punto da essere colpito da un divieto d'entrata abusivo (sentenza, consid. 15.3) – non era di rilievo per formulare un pronostico sulla sua futura condotta penale (v. Trechsel, op. cit., n. 8 ad art. 55 CP). In accoglimento del ricorso, a _____ andava concessa pertanto la sospensione condizionale dell'espulsione.

E. 9

Da ultimo il ricorrente chiede che il periodo di detenzione da egli sofferto prima dell'emanazione della sentenza di assise sia considerato, per quanto possibile, come carcere estradizionale e non come carcere preventivo. Egli rammenta di essere stato arrestato il 10 maggio 2000 per ordine dell'Ufficio federale di polizia, su richiesta estradizionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, e che solo il 6 agosto 2000 il Procuratore pubblico straordinario lo ha posto in carcere preventivo, giacché l'Ufficio federale di polizia non escludeva di consegnarlo all'Italia ancor prima del dibattimento (onde la sua comparsa in aula nella doppia veste di imputato in carcere estradizionale e in carcere preventivo: sentenza, pag. 159 in alto). Per finire, egli insta affinché il carcere preventivo gli sia computato nella sola misura di un mese e tre giorni e che il resto sia considerato come carcere estradizionale (ricorso, punti 67 a 69). L'art. 69 prima frase CP dispone che “il giudice computa nella pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il prolungamento di esso”. Nella fattispecie la Corte di assise ha concesso al ricorrente tale beneficio. Quanto alla durata del carcere da computare, essa si è limitata ad accertare che, dal 6 agosto 2000 in poi, l'imputato si trovava in carcere preventivo. A ragione. Che l'imputato si trovasse già in carcere per motivi estradizionali poco importa, né il fermo ordinato dall'Ufficio federale di polizia diventava caduco solo perché nel frattempo il Procuratore pubblico straordinario aveva posto l'accusato in carcere preventivo. Come ha rilevato la Corte di assise, dal 6 agosto 2000 in poi la carcerazione del ricorrente aveva due nature che si sovrapponevano, ma di cui l'una non annullava l'altra. La richiesta di considerare la detenzione sofferta come carcere estradizionale e non come carcere preventivo è quindi priva d'oggetto. Lo stesso ricorrente, del resto, ammette che se il carcere preventivo non influisce su quello estradizionale la sua richiesta è superata (memoriale, punto 69). Quanto a un'eventuale ingiusta carcerazione preventiva, essa sussiste, ove la pena inflitta risulti più mite di quella già scontata, anche se l'accusato è in carcere estradizionale. Un'altra questione – che non compete a questa Corte dirimere – è sapere in che misura l'accusato abbia poi diritto, in una situazione del genere, a ricevere indennità (art. 320 cpv. 4 CPP).

E. 10

In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza impugnata “quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie occorre prosciogliere il ricorrente dall'accusa di complicità in corruzione passiva aggravata per quanto riguarda le informazioni e le sollecitazioni dirette a _____ e ai suoi accoliti dal 14 giugno 1999, occorre concedere al ricorrente la sospensione condizionale dell'espulsione, occorre ricommisurare la pena a suo carico ed estendere gli effetti dell'attuale sentenza a _____ in ossequio all'art. 297 CPP. Ciò non implica alcuna completazione degli accertamenti di fatto, sicché questa Corte può senz'altro statuire essa medesima. a) La pena a carico del ricorrente era stata fissata dalla Corte di assise in 10 mesi di detenzione considerando la colpa, “che non è di poco conto se si tien conto dell'importante contributo che egli ha dato a _____ nella perpetrazione del reato e che non può essere attenuata da particolari considerazioni di natura personale come nel caso _____” (sentenza, consid. 18.3, pag. 157 in alto). Ora, che _____ abbia dato a _____ un contributo decisivo è vero, poiché il giudice non conosceva _____. Ed è altrettanto vero che la corruzione passiva riguardava una grossa somma di denaro, ciò che ha recato grave danno all'immagine della giustizia ticinese (l'art. 315 vCP tutelava appunto, come bene giuridico, la fiducia dei cittadini nell'integrità dei tribunali: Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 315 vCP con rinvii). Né si può negare che il ricorrente abbia agito senza remore (pur avendo già avuto anni addietro ripetuti problemi con la giustizia del suo paese), insistendo con determinazione anche a reato concluso perché il giudice fosse remunerato. D'altro lato non si deve ignorare che _____ ha delinquito per amicizia, senza contropartita materiale, attenendosi a un ruolo di second'ordine (dove la complicità, che giustifica una libera attenuazione della pena giusta l'art. 65 CP), seppure la reciproca amicizia del giudice – “garante” della sua moralità – poteva evidentemente tornargli utile (sentenza, consid. 3.9). Inoltre l'unico atto “di peso” che gli può essere rimproverato rimane, in pratica, la telefonata da Montecarlo del

E. 14

maggio 1999. Dopo di allora e fino al 14 giugno 1999 egli non risulta avere più comunicato a _____ alcunché di particolare (sopra, consid. 3g). Quanto alle informazioni e alle sollecitazioni dirette a _____ dopo il 14 giugno 1999, esse sono successive alla conclusione del reato principale. b) Tutto ciò posto, una condanna a 7 mesi di detenzione risulta adeguata alla gravità dell'illecito e della colpa del ricorrente. La sospensione condizionale della pena, già concessa in prima sede con un periodo di prova di 2 anni (dispositivo n. 8), che corrisponde al minimo di legge (il massimo è 5 anni: art. 41 n. 1 cpv. 3 CP), può rimanere immutata. L'espulsione, dalla cui durata di 5 anni – contenuta, come detto, nella bassa fascia edittale (sopra, consid. 8 in principio) – non v'è ragione di scostarsi, va sospesa con un periodo di prova di prova di 2 anni (come la pena principale, non giustificandosi una distinzione obiettiva). I dispositivi n. 2.1, 5.2.1 e 5.2.2 della sentenza impugnata vanno perciò riformati in tal senso. Possono rimanere invariate, invece, la tassa di giustizia e le spese di primo grado, il giudizio odierno non incidendo apprezzabilmente sul loro ammontare né sul loro riparto (la Corte ha suddiviso gli oneri processuali nella misura di due terzi a carico di _____ e di un terzo a carico di _____: sentenza, pag. 163). 11. In applicazione dell'art. 297 CPP occorre modificare altresì, come si è anticipato (consid. 7), il dispositivo n. 1.3 lett. c della sentenza impugnata, prosciogliendo _____ dall'accusa di corruzione passiva aggravata per avere – dal 14 giugno 1999 in

poi – “informato costantemente _____, perché riferisse a _____, del corso della procedura di confisca, nonché raccomandato il prelievo immediato dalla _____ Bank degli averi dissequestrati”. Ciò impone una libera ricommisurazione della pena, fissata dalla prima Corte in 18 mesi di detenzione (dispositivo n. 5.1.1). Ora, i criteri cui si sono tenuti le assise (sentenza, consid. 18.2) sono di per sé corretti e pertinenti. In estrema sintesi, alla gravità oggettiva del reato, che ha recato un serio danno d'immagine alla giustizia ticinese e che ha nuociuto pesantemente alla fiducia dei cittadini all'imparzialità dei tribunali, si contrappone soggettivamente la difficile situazione psicologica in versava l'imputato, duramente colpito dalla malattia, e che per finire si è ritrovato senza lavoro e senza pensione a pochi mesi dal diritto alla rendita (sentenza, pag. 156). In simili circostanze appare giusto fissare la pena in 16 mesi di detenzione (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni), senza dimenticare che nel complesso l'incidenza dell'attuale proscioglimento è proporzionalmente meno importante per rapporto al beneficio che deriva a _____. Su _____ continuano a gravare, infatti, le condanne per ripetuta istigazione a violazione del segreto d'ufficio (sentenza, dispositivo n. 1.1) e ripetuta violazione del segreto d'ufficio (sentenza, dispositivo n. 1.2), al cui riguardo la sentenza di questa Corte nulla muta. Quanto agli oneri processuali di prima sede, valgono a maggior ragione le considerazioni espresse per _____. 12. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui “se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata” (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale sentenza il ricorrente ottiene una riduzione della pena principale e la sospensione condizionale di quella accessoria, ma non la completa assoluzione postulata in via principale. Si giustifica perciò di suddividere equamente gli oneri processuali a metà fra il ricorrente e lo Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili ridotte, in conformità all'art. 9 cpv. 6 CPP. Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata: a) in riforma del dispositivo n. 2.1, _____ è prosciolto dall'accusa di complicità in corruzione passiva aggravata per avere, dal 14 giugno 1999 in poi, “trasmesso costantemente a _____ le informazioni ricevute da _____ sul corso della procedura, dando istruzioni allo stesso _____ sui tempi e modalità di prelievo in banca dell'importo dissequestrato, insistendo con _____ e con terze persone a lui vicine perché onorasse l'impegno assunto di pagare a _____ la metà di quanto dissequestrato”; b) in riforma del dispositivo n. 5.2.1, _____ è condannato alla pena di sette mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto dal 6 agosto 2000; c) in riforma del dispositivo n. 5.2.2, _____ è condannato alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni; l'esecuzione della pena è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di due anni. Per il resto il ricorso è respinto. 2. In applicazione dell'art. 297 CPP, la sentenza impugnata è così modificata: a) in riforma del dispositivo n. 1.3 lett. c, _____ è prosciolto dall'accusa di corruzione passiva aggravata per avere, dal 14 giugno 1999 in poi, “informato costantemente _____, perché riferisse a _____, del corso della procedura di confisca nonché raccomandato il prelievo immediato dalla _____ Bank degli averi dissequestrati”; b) in riforma del dispositivo n. 5.1.1, _____ è condannato alla pena di sedici mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto dal 4 al 24 agosto 2000. Per il resto la sentenza rimane invariata. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1500.– b) spese fr. 100.– fr. 1600.– sono posti per metà a carico del

ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili ridotte. 4. Intimazione: – _____, c/o avv. _____; – avv. _____; – avv. _____, c/o avv. _____; – avv. _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico straordinario avv. _____; – Corte delle assise correzionali di Lugano; – Ministero pubblico, Lugano; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di cordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes; – Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona; – Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano; – Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.